



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

Provincia di Teramo

Fraz. Imposte - 64010 Rocca Santa Maria (TE)

Tel: 086163122 E-mail: roccasm@roccasm.it

PEC: roccasm@pec.it

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME
DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 11-09-2024

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7, 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi. Sono escluse dalla presente disciplina le sanzioni previste da leggi statali o regionali. Sono altresì escluse dal Regolamento le sanzioni contenute nel Codice della Strada e nelle leggi e regolamenti in materia tributaria.
2. La parte procedurale prevista nel presente regolamento, si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune o uno dei suoi organi.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

Articolo 2

Applicazione di disposizioni della Legge 689/1981

1. Alle violazioni delle ordinanze e dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, integrate dalle norme del presente regolamento.
2. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

Art. 3

Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per le violazioni a disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una specifica sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano i seguenti limiti edittali: Minimo Euro 25,00 - Massimo Euro 500,00.
2. Potranno essere previsti limiti edittali differenti pur sempre non oltre il minimo e, o il massimo previsti dalla legge.

Articolo 4

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. In virtù di quanto disposto dall'art. 16 co.2 della Legge 689/81, il presente Regolamento demanda alla Giunta Comunale la competenza a definire una differente importo del pagamento in misura ridotta qualora la sanzione sia la conseguenza della trasgressione ad una norma regolamentare o ad una ordinanza nelle materie della salvaguardia dell'ambiente, del decoro urbano e, più in generale, della libera fruizione degli spazi pubblici.

Articolo 5

Spese

1. Le spese del procedimento, comprese quelle di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili.
2. L'Autorità che determina la somma dovuta per la violazione, ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e di notificazione, all'autore dell'illecito ed alle persone che sono solidalmente obbligate al pagamento della sanzione.

Articolo 6

Sanzioni amministrative accessorie

1. Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze si applicano esclusivamente le sanzioni accessorie previste dagli artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 7

Individuazione degli organi addetti al controllo

1. Sono addetti al controllo gli operatori appartenenti al Corpo di Polizia Municipale nonché i soggetti appartenenti agli Uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dal Comune o comunque incaricati dall'Amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.
2. Resta ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della citata legge 689/81 nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi da parte delle leggi vigenti. La violazione dei precetti contenuti nelle ordinanze attuative dei Regolamenti Comunali costituiscono violazione al presente Regolamento per cui seguiranno l'iter sanzionatorio previsto per le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali.

Articolo 8

Verbale di accertamento

1. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
 - a. l'intestazione del Comune.
 - b. l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - c. le generalità e la qualifica dei verbalizzanti;
 - d. le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - e. la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
 - f. l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
 - g. l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - h. l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
 - i. le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;
 - j. i motivi della mancata contestazione immediata;
 - k. la sottoscrizione del verbalizzante e, in caso di contestazione immediata, dei soggetti cui la violazione è stata contestata;
2. Se il responsabile si rifiuta di firmare il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale.
3. In caso di contestazione immediata copia del verbale deve essere consegnato al responsabile.

Articolo 9

Ordinanza – ingiunzione

1. Nell'ordinanza - ingiunzione l'autorità competente dovrà determinare l'importo della sanzione irrogata attenendosi ai parametri di cui all'articolo 11 della legge 689/81.
2. In attuazione del comma 1 la sanzione sarà determinata avendo riguardo in primo luogo alla gravità del fatto nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.
3. L'autorità può procedere a riduzioni o aumenti nella misura individuata nel comma 2 in considerazione dell'opera eventualmente svolta dall'agente per eliminare o ridurre le conseguenze della violazione, della personalità del responsabile, delle sue condizioni patrimoniali.
4. Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui al comma 3, se non risultano dagli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi e dai documenti eventualmente inviati dall'interessato ai sensi dell'articolo 18 comma 1 legge 689.
5. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere sentito ai sensi del citato art. 18 l'autorità invita l'interessato a rendere dichiarazioni in ordine a fatti, stati e qualità personali utili ai fini della determinazione di cui al comma 3.

Articolo 10

Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa

1. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile dell'area preposto allo svolgimento delle funzioni amministrative cui inerisce la singola violazione, fatto salvo quanto diversamente stabilito con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Il responsabile competente riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 689.
3. Il responsabile competente sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta.
4. Sulla base dell'istruttoria degli atti il Responsabile competente emana ordinanza – ingiunzione o ordina l'archiviazione del procedimento amministrativo.

Articolo 11

Termine per l'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione

1. Il Responsabile competente, entro il termine di prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione dovuta (art. 28 L. n. 689/1981), ove ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento della somma determinata quale sanzione per la violazione, insieme con le spese di procedura e di notificazione.

Articolo 12

Ordinanza di archiviazione

1. L'ordinanza motivata di archiviazione degli atti nel caso di infondatezza dell'accertamento deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

Articolo 13

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Previa apposita richiesta di chi si trovi in condizioni economiche disagiate può essere ammesso, ai sensi dell'articolo 26 della legge 689, al pagamento rateale della somma individuata nell'ordinanza – ingiunzione.
2. La richiesta deve pervenire entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza – ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utile a comprovare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rate e l'importo proposto per ciascuna di esse.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 689, l'importo di ciascuna rata, salvo maggiore ammontare richiesto dall'interessato, non potrà superare il 20% dell'ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti.

4. In presenza della richiesta di cui al comma 1, i termini per il pagamento in misura ridotta sono sospesi fino all'emissione dell'atto di ammissione o di diniego della rateizzazione.

Articolo 14

Esecuzione delle sanzioni

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza – ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di 30 giorni dal deposito della pronuncia.
2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute secondo la disciplina contenuta nell'art. 27 della legge 689/81.
3. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute dai soggetti sanzionati inadempienti secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate del Comune.

Articolo 15

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto si applicano le disposizioni contenute nella legge 689/81 e nelle altre leggi in materia di sanzioni amministrative.